



Registro Generale nr. 4

ORDINANZA
Sindaco
N. 1 DEL 21-01-2021

Oggetto:

OBBLIGO DI INTERVENTI PREVENTIVI CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA) IN AMBITO URBANO E PERIURBANO ANNO 2021

II SINDACO

PREMESSO che con l'approssimarsi della stagione primaverile si ripresentano le condizioni ambientali favorevoli per la proliferazione e la diffusione di insetti infestanti, nella fattispecie di lepidotteri quali la "processionaria del pino" (*Traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*Thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*);

TENUTO CONTO che è stata accertata la presenza della processionaria del pino sul territorio comunale, anche in ambito urbano e perturbano su piante di *Pinus pinea*, *Pinus nigra*, *Pinus sylvestris*, *Pinus pinaster*, di cedri e delle conifere in genere;

VISTO il D.M. 30/10/2007 "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino *Traumatocampa pityocampa*", pubblicato in G.U. n. 40 del 16/02/2008, nel quale viene sancito che la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria nelle aree boschive, individuate dal Servizio Fitosanitario Regionale, dove la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento forestale, mentre, in ambito urbano e perturbano, l'Autorità sanitaria competente dispone gli interventi necessari finalizzati alla prevenzione dei rischi connessi alla salute delle persone o degli animali domestici;

PRESA ULTERIORE VISIONE:

- della nota della Direzione Agricoltura e Sviluppo della Regione Toscana, in atti d'ufficio con prot. n. 1056 del 18/01/2021, avente per oggetto: "*Infestazioni di processionaria del pino*";
- del documento redatto dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo della Regione Toscana, riportante le indicazioni operative e precauzioni da adottare per la lotta alla Processionaria del pino e della quercia;

EVIDENZIATO che, come ormai ampiamente documentato da studi e ricerche effettuate in materia:

- le larve di tale lepidottero infestano e danneggiano le piante di conifere e le resinose in generale, in particolar modo le piante del genere "*Pinus*" (occasionalmente cedri e douglasie);
- le larve di tale lepidottero, oltre ad arrecare gravi danni e a minacciare seriamente la sopravvivenza delle piante colpite, possono essere causa di inconvenienti sanitari per le persone e gli animali che risiedono e/o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale infestazione, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e per gli occhi a causa del rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;



- a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione delle setole in ambiente (le setole urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento), si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche;
- in caso di inalazioni massive le reazioni infiammatorie alle vie respiratorie possono essere particolarmente gravi;

RILEVATO che i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente suscettibili o nei confronti di animali domestici e che l'Autorità sanitaria competente dispone gli interventi di profilassi in ambito urbano e periurbano ai sensi del Decreto ministeriale sopra citato che, al fine di prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

RITENUTO pertanto necessario intervenire direttamente con disposizioni a tutela della salute pubblica e pertanto predisporre apposito provvedimento per contenere e prevenire la diffusione del lepidottero in ambito urbano e periurbano;

RITENUTO inoltre opportuno regolamentare la condotta della cittadinanza nelle aree pubbliche, in concomitanza degli eventuali trattamenti di disinfestazione che si ritenessero necessari, effettuati in maniera mirata sulle chiome degli alberi e/o terra mediante l'impiego di prodotti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che allo scopo è appropriato provvedere all'emissione di specifica ordinanza a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 de Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e sue successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze con tingibili ed urgenti in tema di emergenze sanitarie e dell'igiene pubblica a carattere locale;

CONSIDERATO che in relazione a quanto previsto dal suddetto articolo, il presente provvedimento ha le seguenti caratteristiche:

- viene adottato in deroga alle seguenti disposizioni di legge: nessuna;
- l'efficacia della presente ordinanza ha decorrenza dalla pubblicazione all'Albo Pretorio e perdurerà fino al 31 dicembre 2021;
- il costo previsto degli interventi disposti dall'ordinanza è pari a: € 0 ed il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione per le attività/forniture/servizi/acquisti/lavori descritti nell'ordinanza è pari a: € 2.000,00.= per gli interventi di prevenzione, oltre agli interventi di carattere straordinario qualora necessari e attualmente non quantificabili;

DATO ATTO che ai sensi dell' art. 42 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, comma 1, lett. a), b), c) relativo al riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il presente atto sarà reso pubblico, oltre che sull'Albo online, anche in un apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente.

VISTO l'art. 6 della legge n. 689/1981,

VISTI:

- la precedente ordinanza n. 4/2020 di pari oggetto, emessa per l'anno 2020;
- l'art. 27 dello Statuto comunale vigente;

Tenuto conto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato, a tutela della salute pubblica, in via contingibile e urgente



ORDINA

A tutti i proprietari di giardini, aree verdi, terreni boscati, ecc..., ricadenti in ambito urbano e periurbano del territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della processionaria del Pino; nello specifico ai detentori di piante di pino e di quercia ed in particolare di Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*) per la processionaria e tutte le specie arboree, in particolare quercia, olmo, carpine, tiglio, salice, castano, robinia e piante da frutto, per quel che riguarda l'Euprottide.

Nel caso si riscontrasse la presenza di nidi della processionaria e/o dell'Euprottide, si dovrà intervenire tempestivamente alla tempestiva rimozione dei nidi tramite interventi di lotta meccanica, eventualmente rivolgendosi a Ditte specializzate, con asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati: il taglio dovrà interessare esclusivamente i rami dove sono presenti i nidi e tali rami dovranno essere racchiusi in appositi sacchi in materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana.

All'asportazione meccanica dei nidi mediante taglio dei rami infestati dovrà comunque fare seguito la distruzione dei medesimi in condizioni di sicurezza tramite abbruciamento

Le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati.

AVVERTE

Che Il presente provvedimento ha efficacia dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90 e perdurerà fino al 31 dicembre 2021.

INFORMA

Che le disposizioni tecniche emanate dalla Regione Toscana suggeriscono a tutti i proprietari o detentori di piante infestate, gli ulteriori interventi di lotta e prevenzione:

1. All'inizio del periodo estivo possono essere utilizzate delle trappole a ferormoni (cioè a base di sostanze chimiche prodotte naturalmente dalle femmine per attirare i maschi). Il momento migliore per disporre le trappole è il mese di giugno, quando si hanno gli sfarfallamenti degli adulti. Tale metodologia è da ritenere però un mezzo di lotta solo complementare. Consente la cattura dei maschi adulti, in modo da limitare la riproduzione e quindi limitare il successivo ciclo riproduttivo. Tali trappole sono reperibili commercialmente presso rivenditori di materiali fitosanitari e agricoli (in particolare Consorzi agrari).
2. Nella seconda metà di settembre, quando le larve sono in fase di alimentazione degli aghi di pino, effettuare trattamenti con insetticidi microbiologici anch'essi reperibili presso rivenditori di materiali fitosanitari e agricoli.

Gli interventi dovranno essere effettuati in condizioni di sicurezza, avvalendosi di ditte specializzate che dovranno impiegare preferibilmente prodotti bioinsetticidi indicativamente a base di *Bacillus thuringiensis* varietà kurstaki e comunque a bassissima tossicità e a lunga azione residuale (da ripetersi in caso di piogge nei 10 giorni successivi al trattamento).

In alternativa al *Bacillus thuringiensis* si possono utilizzare insetticidi chimici della tipologia tecnica denominata "regolatori di crescita". In questo caso occorre sapere che, se il prodotto è classificato nelle categorie "Molto tossico" o "Tossico e nocivo", l'utilizzatore deve essere titolare del patentino per l'acquisto e l'utilizzo dei fitofarmaci.

AVVERTE

Che qualsiasi onere e spesa per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;

Che è fatto assoluto divieto abbandonare rami con nidi di processionaria nel territorio o il loro conferimento presso i centri di raccolta comunale di rifiuti, presso i contenitori per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, indifferenziato e organico, nonché nei cestini dislocati nel territorio comunale;



Che la presente ordinanza è da ritenersi valida per l'anno in corso e fino all'emissione di eventuale altra analoga ordinanza sostitutiva o modificativa

DISPONE

1. Agli uffici e servizi competenti del Comune di Collesalveti, quanto segue: monitorare i pini che si trovano nei giardini pubblici, negli asili e nelle scuole, e di provvedere, in caso vengano riscontrati i nidi della processionaria, alla tempestiva rimozione da parte di operatori adeguatamente protetti e al successivo abbruciamento; nel caso che non sia possibile la rimozione dei nidi la zona sottostante sotto le chiome infestate deve essere isolata con nastro e cartellonistica che segnali la presenza delle larve.
2. Che copia delle presente sia trasmessa:
 - al Servizio n. 5 LL.PP., quale titolare della manutenzione del verde pubblico;
 - al Comando Polizia Municipale, incaricato della sorveglianza sull'esecuzione della presente ordinanza;
 - al Corpo dei Carabinieri Forestali;
 - al Comando dei Carabinieri di Collesalveti e Stagno;
 - all'Azienda USL Toscana Nord Ovest – Servizio Prevenzione;
 - all'ARPAT Dipartimento di Livorno;
 - al Servizio Fitosanitario Regionale e di Vigilanza e Controllo Agroforestale della Regione Toscana;
 - all'Ufficio stampa del Comune di Collesalveti, incaricato della massima diffusione alla cittadinanza tramite i quotidiani ed i sistemi di telecomunicazione locali.
3. Che la presente venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito Web del Comune (www.comune.collesalveti.li.it), dove sono presenti maggiori informazioni sulle modalità d'attuazione degli interventi obbligatori di lotta alla processionaria;

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Si avverte altresì che, in ottemperanza all'art.5 del D.M. 30/10/2007, in caso di mancato adempimento, fatta salva l'applicazione dell'art.500 del codice penale, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall'art. 214 del D.Lgs. 214 del 19/08/2005 (da € 250,00.= ad € 1.500,00.=);

RENDE NOTO

Che il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

COMUNICA

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n.1034 e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs n.104/2010), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana ovvero, in via alternativa, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Si avverte altresì che agli inadempienti, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste per legge, previo diffida, potrà essere disposta l'esecuzione d'ufficio degli interventi omessi, con addebito delle relative spese

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il responsabile del Servizio Ambiente/Protezione Civile del Comune di Collesalveti P.I. Sandro Lischi (☎ 0586/980240-270-258 - email ambiente@comune.collesalveti.li.it)

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

Comune di
Collesalvetti
PROVINCIA DI LIVORNO



Il Sindaco
F.to Antolini Adelio



Pubblicazione

Copia della presente è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on line dell' Ente, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 21-01-2021 al 05-02-2021.

Collesalvetti, 21-01-2021

L'Incaricato della pubblicazione